PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

Il Tribunale civile di Ascoli Piceno

E

Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno

E

Camera di Conciliazione Forense Picena organismo non autonomodel Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno

- Vista la Raccomandazione della Commissione europea del 30/03/1998 riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo;

- Vista la Raccomandazione della Commissione europea del 4/4/2001 sui principi applicabili a gli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo;

- Visto il Libro Verde relativo ai modi di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale, presentato dalla Commissione europea il 19/04/2002;

- Vista la Legge modello 57/18 sulla conciliazione commerciale internazionale della Commissione delle Nazioni Unite per il Commercio Internazionale (adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 24/01/2003);

- Vista la Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale;

- Visti gli interventi legislativi a favore della conciliazione in materia di subfornitura (legge n. 192/98), in materia di servizi di pubblica utilità (legge n. 481/95), in materia di riforma della legislazione nazionale del turismo (L. n. 135/2001), in materia di affiliazione commerciale (l. n. 129/04), in materia di Codice del consumo (D. L.vo n. 206/05), in materia di patto di famiglia (l. n.

55/2006), in materia di tintolavanderia (l. n. 84/2006), in materia di class action (l. n. 244/07) e in materia di garanzia per i risparmiatori e gli investitori(d. l.vo n. 179/07);

- Visto il ddl 1082-B approvato dal Senato della Repubblica il 26 maggio 2009 - "disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" ed in particolare l'art. 30 ("tutela non giurisdizionale dell'utente dei servizi pubblici"),l'art. 45 ("modifiche al libro primo del codice di procedura civile") e l'art. 60 ("delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali);

- Visto il D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010. Attuazione dell'art. 60 della Legge 18 Giugno 2009, n. 69 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civile e commerciali.

- Visto il D.M. n. 180 del 18 Ottobre 2010 "regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del Registro degli organismi di mediazione dell'elenco dei formatori per la menzione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28.

- Visto il D.M. n. 145 del 6 luglio 2011, "regolamento recante modifica al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sulla determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonchè sull'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010. (11G0187).

- Visto il D.L. 179/2012 riguardante la composizione della crisi da sovra indebitamento.

- Vista la Legge di conversione n. 98 /2013 con la quale è stato convertito in Legge il D.L. 21 giugno 2013 n. 69, cd. "decreto fare": che ha ripristinato, dopo il noto arresto della Corte cost. 6 dicembre 2012, n. 292, la mediazione obbligatoria per un'ampia gamma di controversie.

- Vista la legge 21 giugno 2017, n. 96, che ha convertito il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, introducendo l'art. 11 ter in forza del quale è stata stabilizzata nell'ordinamento la disciplina della mediazione obbligatoria di cui all'art. 5, comma 1-*bis*, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28

- Visto il regolamento della Camera di Conciliazione Forense Picena Organismo non autonomo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno,

considerato che

- il ricorso a procedure di risoluzione alternativa delle controversie civili e commerciali, Alternative Dispute Resolution (ADR) sono un fenomeno in costante crescita a livello interno, comunitario ed internazionale;

- in Italia i recenti interventi normativi hanno confermato l'orientamento legislativo ad incentivare il ricorso alle procedure di ADR ed in particolare alla conciliazione stragiudiziale amministrata, sia come forma di risoluzione bonaria delle liti in sede pre-contenziosa, sia a seguito di una possibile "delega da parte del giudice competente ad organismi terzi";

- la mediazione delegata dal giudice, in un sistema di giustizia integrata, si propone come efficiente strumento di risoluzione dei conflitti, complementare, ma non sostitutivo, alla giurisdizione ordinaria, focalizzandosi sugli interessi delle parti, e non sui diritti, come contrariamente avviene nel giudizio.

- il procedimento di mediazione è caratterizzato dal fatto che le parti sono libere di determinare le condizioni e il contenuto dell'accordo che potranno raggiungere in mediazione;

- La natura stessa della mediazione richiede che davanti al mediatore siano presenti di persona le parti: ciò in quanto l'istituto mira a riattivare la comunicazione tra i litiganti per porli in grado di verificare la possibilità di una soluzione concordata del conflitto, comportando necessariamente che sia possibile un'interazione immediata tra le parti di fronte al mediatore

- l'accordo raggiunto, sottoscritto dalle parti e dai loro avvocati, costituisce titolo immediatamente esecutivo;

- il raggiungimento di un accordo in sede di mediazione comporta inoltre vantaggi non solamente economici (le spese processuali, nel corso del giudizio, sono inevitabilmente destinate ad aumentare) e fiscali (ex artt. 17 e 20 del d.lgs. n. 28/2010), ma anche temporali (la procedura di mediazione ha una durata di tre mesi), e di continuità nei rapporti tra le parti confliggenti.

- il Tribunale di Ascoli Piceno, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno e la Camera di Conciliazione Forense Picena, sono tra i protagonisti principali delle ADR, così come definite nei provvedimenti di legge citati;

- in particolare la Camera di Conciliazione Forense Picena, dispone di una lista di Avvocati, mediatori abilitati e accreditati presso il Ministero di Giustizia, secondo le previsioni di legge.

- la "Camera di Conciliazione Forense Picena", organismo non autonomo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno, in data 19 aprile 2011 è stata iscritta al n. 247 del Registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione tenuto dal Ministero di Giustizia, a norma del D.lgs. 28/2010 e D.M. 180/2010;

- preso atto, della perdurante crisi economica amplificata anche dai gravissimi eventi sismici che hanno colpito il territorio Piceno,

Alla luce di quanto sopra, tutti i soggetti firmatari, convengono e stipulano quanto segue:

il Tribunale di Ascoli Piceno, l'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno e la Camera di Conciliazione Forense Picena, al fine di tentare di deflazionare sia le sopravvenienze, nonché il contenzioso già pendente, anche alla luce dei risultati della mediazione delegata che ha già contribuito alla riduzione di quest'ultimo, ed anche al fine di rendere più agevole il lavoro dei magistrati incaricati presso il Tribunale di Ascoli Piceno, collaboreranno al fine di promuovere una moderna cultura ed un'ampia diffusione delle tecniche di risoluzione alternativa delle controversie, civili e commerciali **in materia di diritti disponibili,** in perfetta linea anche con l'art.1 comma 2, della Direttiva U.E. 52/2008, il quale statuisce che la mediazione ha per oggetto diritti di cui le parti possono disporre

- la collaborazione avrà altresì ad oggetto la sperimentazione della c.d. **"mediazione delegata"** come previsto dagli artt. 2, 5 commi 1 bis e 2 del Dlgs. 28/2010, aggiornato alla Legge 98/2013 che ha convertito il D.L. 21 giugno 2013 n. 69, e alla legge 21 giugno 2017, n. 96, che ha convertito il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, da effettuarsi presso la Camera di Conciliazione Forense

Picena e secondo il Regolamento da essa adottato, nel pieno rispetto della eventuale diversa volontà delle parti di rivolgersi ad altro abilitato Organismo.

- in considerazione della natura della causa e dello stato di istruzione della stessa, **sarà sempre il Giudice a valutare l'opportunità di una soluzione conciliativa della lite,** disponendo l'esperimento del procedimento di mediazione **avanti all'Organismo di Mediazione** ogni qual volta rilevi **LA SOSTANZIALE MEDIABILITÀ DELLA CONTROVERSIA**

- I Magistrati del Tribunale di Ascoli Piceno, ove riterranno opportuno, potranno demandare, per l'esperimento della procedura di mediazione delegata prevista dalla presente intesa, tutte le controversie pendenti avanti agli stessi e con particolare riguardo ed attenzione le controversie iscritte al Ruolo Generale successivamente alla data del **31.12.2013.**

- nel provvedimento di invio in mediazione disposta ex art. 5 co. 2 del d.lgs. n. 28/2010 sarà specificato che la domanda di mediazione dovrà essere presentata, entro il termine di 15 giorni dalla pronuncia dell'ordinanza, indicando la parte onerata ad attivare la procedura di mediazione con espresso invito alla partecipazione delle parti, personalmente o sostituite da soggetto munito di adeguata procura speciale, (ulteriore e diversa dal difensore nominato) nella quale siano precisati i poteri conferiti al procuratore anche relativamente alla prosecuzione della procedura. La partecipazione personale delle parti all' incontro informativo di mediazione, assistite dai difensori, consentirà loro di poter svolgere fattivamente la procedura di mediazione delegata dal Giudice

- Qualora il procedimento di mediazione porti al raggiungimento di un accordo, gli avvocati comunicheranno tempestivamente al Magistrato, con le modalità previste nel P.C.T, l'esito della mediazione e/o il raggiungimento dell'accordo conciliativo, depositando telematicamente l'accordo raggiunto, anche a seguito di accettazione dell'eventuale proposta formulata dal mediatore, e il relativo verbale, entro dieci giorni dalla sottoscrizione così da permettere al giudice nella successiva udienza di dichiarare l'estinzione del giudizio.

- Durante la procedura di mediazione, il mediatore potrà avvalersi, se invitato espressamente dal Giudice o se ritenuto opportuno dal Mediatore stesso, dell'ausilio di un Consulente Tecnico iscritto

nell'Albo dei CTU del Tribunale di Ascoli Piceno, competente nella specifica materia oggetto di controversia, oppure scelto di comune accordo dalle parti.

- Qualora si dovesse far ricorso alla nomina di un CTU in mediazione, questi dovrà rispondere ai quesiti che verranno formulati dal Giudice Istruttore, all'atto dello scioglimento della riserva che rimette le parti in mediazione, ovvero, in mancanza di questi, dal Mediatore Designato, il quale utilizzerà esclusivamente (in caso di non concorde volontà delle parti sulla tipologia dei quesiti) i quesiti comunemente adottati per la medesima tipologia di controversia, dal Tribunale di Ascoli Piceno.

- Il giudice potrà prevedere che il mediatore possa formulare una proposta conciliativa ex art.11 D.lgs 28/2010.

- Nella Mediazione Delegata, inoltre, anche all'esito di una eventuale CTU svolta in mediazione, viene data la facoltà al Mediatore designato, ex art. 11 D.lgs 28/2010, di poter formulare una proposta conciliativa per dirimere la controversia, .

- Il verbale di mediazione dovrà riportare l'orario di inizio e di fine dell'incontro, l'indicazione delle parti presenti o assenti, l'indicazione degli avvocati e l'eventuale dichiarazione a non voler svolgere il procedimento di mediazione.

Il Mediatore, in caso di mancata comparizione di una o più parti alla mediazione delegata o in caso di diniego al fattivo svolgimento della mediazione delegata stessa, ne darà atto nel redigendo verbale negativo che dovrà essere depositato telematicamente dalla parte più diligente entro 15 giorni, o comunque entro la successiva udienza. La manifestata volontà, o meno, di ciascuna delle parti, di svolgere fattivamente la mediazione delegata, potrà essere tenuta in considerazione dal giudicante nel prosieguo del giudizio (cosi come previsto dal combinato disposto degli artt. 8 comma 4 bis del D. Lgs. 28/2010 e 116 c.p.c.)

- Qualora si renda necessario un ulteriore rinvio dell'udienza, per consentire l'espletamento della mediazione, purché la stessa sia stata nel frattempo ritualmente instaurata ed effettivamente cominciata, è opportuno che i difensori delle parti formulino apposita istanza da depositare

telematicamente mediante consolle (PCT) almeno dieci giorni prima dell'udienza , e sulla quale il magistrato provvederà con apposita ordinanza di rinvio.

- La modalità di iscrizione della domanda di "**mediazione delegata**" dovrà seguire le medesime disposizioni previste per le ordinarie istanze di mediazione; le parti quindi, dovranno necessariamente allegare alla richiesta di mediazione, solo ed esclusivamente, delle brevi memorie illustrative, l'ordinanza di rinvio del Giudice ed eventuale Consulenza Tecnica, il tutto anche per snellire l'iter e basarlo su criteri di brevità e chiarezza, tipici della procedura di ADR;

- Ove l'esito della mediazione risultasse negativo le parti potranno tornare dal Giudice Istruttore delegante, fatto salvo il principio di riservatezza della procedura conciliativa.

- Per l'invio in mediazione delegata il giudice utilizzerà il modello concordato di provvedimento, eventualmente modulato ad hoc al singolo caso di specie, che verrà redatto e depositato mediante Consolle.

- L'intero procedimento di mediazione delegata, fatte salve la proposta conciliativa e il verbale conclusivo, è soggetto a un rigoroso obbligo di segretezza e riservatezza (artt. 9 e 10 del d.lgs. n. 28/2010) da parte di tutti i soggetti partecipanti al procedimento.

- In caso di esito negativo della procedura di mediazione, in sede di liquidazione finale delle spese di giudizio il giudice provvederà a liquidare anche tutte le spese del procedimento di mediazione sostenute dalle parti, tenendo altresì conto, nella liquidazione del compenso al difensore, (anche in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato) dell'assistenza prestata dal legale per tutta la fase conciliativa.

- i soggetti firmatari daranno ampia pubblicità dell'attivazione del presente protocollo, secondo le modalità che riterranno più efficaci ed opportune;

- la Camera di Conciliazione Forense Picena si impegna a comunicare annualmente al Tribunale di Ascoli Piceno e al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Ascoli Piceno l'impatto oggettivo delle mediazioni delegate sul volume del contenzioso pendente.

- I soggetti firmatari, mediante propri rappresentanti delegati, si impegnano a costituire un tavolo di concertazione inerente la materia oggetto del presente accordo e nello specifico, a valutare eventuali percorsi formativi comuni, rivolti a tutti i sottoscrittori del presente protocollo, sulle normative in materia di conciliazione e sulle tecniche di gestione delle relative procedure, nonché a stilare statistiche aventi ad oggetto l'impatto oggettivo della mediazione delegata sul volume del contenzioso pendente.

Allegati: numero 2 provvedimenti standard di rinvio alla mediazione delegata.

Ascoli Piceno 13 SET. 2019

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE Il Presidente Dr. Luigi Cirillo

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DI ASCOLI PICENO

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE FORENSE PICENA

MODELLO ORDINANZA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA EX ART. 5 COMMA 1 BIS DLGS.28/2010 –

in caso di mancato espletamento del procedimento di mediazione nella fase precedente all'istaurato giudizio *(da utilizzarsi entro e non oltre le prima udienza di comparizione, a seguito di eccezione di parte e/o in caso di rilievo d'ufficio del Giudice)*

Il Giudice, visti gli atti causa,

rilevato che la controversia di specie, verta su materia per la quale la mediazione e' obbligatoria, ex decreto legge del 21.6.2013 conv. in l.98/2013,

costituendo la mediazione condizione di procedibilita' del giudizio, assegna alla parte attrice, il termine di giorni 15 per iniziare la procedura di mediazione **presso** la Camera di Conciliazione Forense Picena istituito presso L'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno ovvero presso altro Organismo di Mediazione abilitato a scelta della parte;.

PRECISA

che le parti, dovranno essere presenti dinanzi al Mediatore personalmente e che la mancata partecipazione personale delle stesse, senza giustificato motivo, al primo incontro di mediazione costituisce presupposto per l'irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 8, comma 4 bis, D. Lgs. n. 28/10, oltre che fattore da cui desumere argomenti di prova, anche in caso di mancata prosecuzione oltre il primo incontro informativo, ai sensi dell'art. 116, secondo comma, c.p.c., nonché che l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità per espressa disposizione dell'art. 5 co.II sopra citato,

INVITA

pertanto il Mediatore ad adottare ogni opportuno provvedimento finalizzato ad assicurare la necessaria presenza personale delle parti;

INVITA

altresì il Mediatore a verbalizzare la volontà delle parti, nel proseguire o meno la mediazione oltre il primo incontro informativo, rilevando sul punto che il tentativo di mediazione, non possa considerarsi una mera formalità da assolversi con la partecipazione dei soli difensori all'incontro preliminare informativo e che pertanto l'attività di mediazione si debba concretamente espletare.

1) ***IPOTESI DI CONTROVERSIE PER LE QUALI SI POTREBBE NECESSITARE DI UN SUPPORTO TECNICO (CTU MEDICO-LEGALE, CONTABILE, CINEMATICA, E SIMILARI....)***

invita il Mediatore designato a nominare eventualmente un professionista iscritto all'Albo dei C.T.U. del Tribunale, con formulazione dei seguenti quesiti

a)

b)

che possano permettere al Mediatore designato, nella denegata ipotesi di mancato accordo conciliativo tra le parti, di formulare la proposta conciliativa, ai sensi dell'art.11 del decr.lgsl.28/10 e che potrà essere acquisita d'ufficio dal Giudice nell'eventuale proseguo del giudizio

1) ***IPOTESI DI CONTROVERSIA PER LA QUALE NON SI NECESSITI, SPECIFICATAMENTE, DI UNA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO***

Invita il Mediatore, qualora la mediazione non dovesse concludersi con un accordo amichevole, a formulare, una proposta di conciliazione, anche in assenza di una concorde richiesta delle parti **e che potrà, ove non allegata dalle parti, essere acquisita d' ufficio dal Giudice nell'eventuale proseguo del giudizio**.

Per il caso in cui la mediazione non abbia esito positivo conferma l'udienza del----------

DISPONE che, a cura della parte attivante il procedimento, copia del presente verbale sia trasmesso all'Organismo di Mediazione.

MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti.

Ascoli Piceno, IL GIUDICE

MODELLO DI ORDINANZA EX ART. 5 D.LGS. 28/2010 COMMA 2

Il Giudice dott., letti ed esaminati gli atti

Valutata la natura della causa e lo stato di istruzione della stessa,

ritenuto che sussista l'evidente opportunità di una soluzione conciliativa della lite stante **LA SOSTANZIALE MEDIABILITÀ DELLA CONTROVERSIA** e l'opportunità per le parti di pervenire rapidamente ad una soluzione conciliativa,

VISTO L'ART. 5 COMMA 2 D.LGS. N.28 DEL 2010 che disciplina la c.d.

"Mediazione Delegata dal Giudice"

DISPONE

l'esperimento del procedimento di mediazione

MANDA

pertanto le parti alla procedura di mediazione da iniziarsi entro giorni 15 dalla comunicazione della presente ordinanza a cura della parte attrice, presso la Camera di Conciliazione Forense Picena istituito presso L'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno ovvero presso altro Organismo di Mediazione abilitato a scelta della parte;

PRECISA

che le parti, dovranno essere presenti dinanzi al Mediatore personalmente, e che la mancata partecipazione personale delle stesse, senza giustificato motivo, al primo incontro di mediazione costituisce presupposto per l'irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 8, comma 4 bis, D. Lgs. n. 28/10, oltre che fattore da cui desumere argomenti di prova, anche in caso di mancata prosecuzione oltre il primo incontro informativo, ai sensi dell'art. 116, secondo comma, c.p.c., e che nonché che l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità per espressa disposizione dell'art. 5 co.II sopra citato,

INVITA

il Mediatore, a verbalizzare l'eventuale volontà delle parti a non svolgere la mediazione delegata, rilevando sul punto che il tentativo di mediazione non possa considerarsi una mera formalità e che l'attività di mediazione si debba concretamente espletare;

1) ***IPOTESI DI CONTROVERSIE PER LE QUALI SI POTREBBE NECESSITARE DI UN SUPPORTO TECNICO (CTU MEDICO-LEGALE, CONTABILE, CINEMATICA, E SIMILARI….)***

invita il Mediatore designato a nominare eventualmente un professionista iscritto all'Albo dei C.T.U. del Tribunale di Ascoli Piceno, con formulazione dei seguenti quesiti :

a)

b)

che possano permettere al Mediatore designato, nella denegata ipotesi di mancato accordo conciliativo tra le parti, di poter formulare la proposta conciliativa, ai sensi dell'art.11 del decr.lgsl.28/10 e che potrà, ove non allegata dalle parti, essere acquisita d' ufficio dal Giudice nell'eventuale proseguo del giudizio.

2) ***IPOTESI DI CONTROVERSIA PER LA QUALE NON SI NECESSITI, SPECIFICATAMENTE, DI UNA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO***

Invita il Mediatore, qualora la mediazione non dovesse concludersi con un accordo amichevole, a a formulare, una proposta di conciliazione, anche in assenza di una concorde richiesta delle parti e che potrà, ove non allegata dalle parti, essere acquisita d' ufficio dal Giudice nell'eventuale proseguo del giudizio.

Nel caso in cui la procedura di mediazione, non dovesse avere esito positivo conferma l'udienza del----------

DISPONE

che, a cura della parte attivante il procedimento, copia del presente verbale sia trasmesso all'Organismo di Mediazione.

MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti.

Ascoli Piceno, IL GIUDICE